Assicurazione MULTIGARANZIA per alberghi e attività ricettive

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

"Protezione Turismo"

Data ultima edizione: giugno 2020

Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2018, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 137%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: incendio, fulmine, implosione e scoppio; esplosione; caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti; onda di pressione (bang sonico); rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni; fumo. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: danni consequenziali, spese di salvataggio, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso, le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Universalità; Attrezzature e apparecchi elettronici in Leasing, Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature; Esistenza di procedure concorsuali - Fabbricati o locali separati inattivi; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo.
Garanzie Opzionali INCENDIO	La copertura può essere integrata mediante Garanzie Opzionali: • RISCHIO LOCATIVO (A1); • FENOMENI ELETTRICI (A3); • INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4); • RICORSO TERZI (A5); • LASTRE e INSEGNE (A6); *(segue)*

Che cosa è assicurato?	
Garanzie Opzionali INCENDIO	Altre Garanzie Opzionali: *(segue)* • PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7); • MANCATO FREDDO (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata) (A8); • ATTI DOLOSI (A9), per i danni derivanti da Atti vandalici e dolosi; Atti di terrorismo; • EVENTI NATURALI (A10), per i danni da Eventi atmosferici; Grandine; Sovraccarico neve; • DANNI DA ACQUA (A11), per i danni da Acqua condotta; Occlusione condutture; Rigurgito fognature; Gelo; Colaggio sprinkler; Ricerca e riparazione guasti; • ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12), per i danni da Acqua piovana; Allagamenti; • INONDAZIONE ALLUVIONE (A13); • TERREMOTO (A14); • ESTENSIONI INCENDIO (A15), garanzie aggiuntive per assicurare particolari rischi o eventi quali: DEP1 - "Dependance"; CA2 - "Cose all'aperto"; 605 - "Reimpianto alberi"; 606 - "Piazzali, lastricati, strade interne"; G46 - "Differenziale storico/artistico"; TE99 - Trasporti Eccezionali; PP10 - "Perdita pigioni"; FA01 - "Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie"; LEA01 - Fabbricati in leasing con la formula a valore residuo; • GUASTI MACCHINE - Macchinario (A16); • MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17); • VEICOLI DEI CLIENTI (A18); • STABILIMENTI BALNEARI (A19); • CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva (A20). Clausole Opzionali che comportano uno sconto tecnico sulle partite A1 - "Fabbricato (Rischio Locativo)" e/o A2 - "Contenuto", se richiamate alla partita ESTENSIONI INCENDIO (A15): • 990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica; • 991 - Sistemi di rilevazione antincendio; • 992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua; • 993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte REI 90 o superiori).
Sezione B - FURTO e RAPINA	La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede una partita B1 - "CONTENUTO" con una copertura base, con le seguenti garanzie: 1) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina; furto commesso da un prestatore di lavoro); 2) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno; 3) furto, rapina o estorsione di valori dell'esercente; 4) danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; 5) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; 6) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; 7) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; 8) spese per duplicazione di documenti personali sottratti; 9) spese per la sostituzione delle serrature degli ingressi o spese per migliore i mezzi di chiusura dopo sinistro furto indennizzabile. Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Furto del contenuto presso fiere e mostre; Contenuto presso terzi; Contenuto presso fiere e mostre; Indennizzo di cose particolari; Furto durante i periodi di apertura al pubblico con presenza dell'Assicurato o suoi addetti; Anticipo indennizzi. Attività a carattere stagionale - Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi, B2 - "COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI"; B3 - "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo", B4 - "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa"; CA3 - "Cose all'aperto" anche se prestate, si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio.
Garanzie Opzionali FURTO e RAPINA	La copertura può essere integrata mediante Garanzie Opzionali: • DEP2 - DEPENDANCE • 433 - GUASTI PROVOCATI DAI LADRI - INTEGRAZIONE • PR30 - PORTAVALORI • PR60 - PORTAVALORI (fino a 6.000 euro) • CA3 - COSE ALL'APERTO • C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI • 434B - IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO • 488C - PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO

Che cosa è assicurato?	
Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE	La Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la garanzia base R.C.T. dell'attività esercitata (C1), che protegge l'Assicurato nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività turistica ricettiva/alberghiera. La garanzia base R.C.T. (C1) opera anche per i danni derivanti dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad esercizio dell'attività turistica ricettiva/alberghiera indicata in polizza e relativi impianti fissi. Sono inoltre operanti, in relazione al rischio assicurato, le seguenti garanzie R.C.T.: • Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio • Committenza auto • R.C. personale degli addetti - Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa • R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura • Danni da operazioni di carico e scarico • Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti • Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata • Danni da interruzione o sospensione di attività • Danni da inquinamento accidentale • Committenza di lavori di straordinaria manutenzione • Attività di intrattenimento e arte varia • Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo • Organizzazione di gite ed escursioni • Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati • Errato trattamento dati personali Alla copertura base R.C.T. è di norma abbinata la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge. La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (C3), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base C1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).
Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE	La copertura può essere integrata mediante Garanzie Opzionali: • R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)". • R.C. MALATTIE PROFESSIONALI - Oggetto dell'assicurazione ("Claims Made") (A23) • R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230) • R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE PREGRESSA ILLIMITATA (A231) • R.C. DERIVANTE DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE (C5) • R.C. IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE E PISCINE (C6) • R.C. STABILIMENTI TERMALI, CENTRI BENESSERE & SPA (E4) • R.C. CENTRI BENESSERE & SPA (E5) • R.C. STABILIMENTI BALNEARI (E6) • R.C. AFFITTACAMERE - CONDUZIONE LOCALI (E7) • INFORTUNI SUBITI DA PERSONALE NON DIPENDENTE (E8) • PASSEGGIATE A CAVALLO - DANNI AI CAVALIERI (E9) (fino a 20 cavalli) • DISCOTECA (E10) • VEICOLI DEI CLIENTI (E11) • R.C. proprietà, uso e circolazione di AUTOVEICOLI ELETTRICI "Golf Car" (E12)
Sezione D - FERMO ATTIVITÀ	La Sezione D - FERMO ATTIVITÀ prevede una garanzia "DIARIA da interruzione attività (D1)", che protegge l'Assicurato per i danni derivanti da un'interruzione totale o parziale dell'attività ricettiva dovuta a: • danni diretti e materiali indennizzabili dalla "Sezione A - Incendio", che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato; • inagibilità dei locali assicurati in conseguenza di guasto totale all'impianto tecnico di acqua calda o fredda e/o impianto di riscaldamento dell'esercizio ricettivo assicurato o per mancanza di acqua corrente dovuta a guasto all'acquedotto pubblico; • per provvedimento di chiusura totale emanato dalle Autorità preposte, anche ai soli fini di accertamento, derivato da un'intossicazione dei clienti da cibi o bevande, presunte malattie contagiose o infettive dei clienti o del personale alberghiero oppure per provvedimento di chiusura totale emanato dall'Autorità in seguito a morte o grave infortunio sul lavoro di uno o più addetti dell'esercizio ricettivo assicurato e/o in seguito a morte o grave infortunio di uno o più clienti; • per impedimento di accesso ai locali dell'esercizio ricettivo per blocco totale della strade carrozzabili di accesso conseguente ad eventi atmosferici straordinari (es. frana, valanga, allagamento, ecc.); • provvedimento temporaneo di balneabilità delle acque litoranee.

Che cosa è assicurato?	
Garanzie Opzionali FERMO ATTIVITÀ	È possibile estendere la garanzia anche agli eventi catastrofali Terremoto ed inondazione o alluvione ed altri eventi con la relativa Garanzia Opzionale ("Estensione calamità naturali"). Prevista inoltre una garanzia "CYBER RISK ripristino sito e sistema informatico di prenotazioni (D2)" che prevede il rimborso delle spese informatiche di rispristino del sistema informatico della struttura ricettiva assicurata danneggiato da attacco informatico (virus, malware, ecc.).
Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA	La Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA prevede: • una garanzia "Tutela Legale", che protegge l'Assicurato per le spese legali e peritali necessarie per la difesa dei suoi interessi per le controversie connesse all'esercizio dell'attività assicurata; • una copertura di Assistenza, che fornisce le seguenti prestazioni: Invio di un Elettricista in caso di urgenza; Invio di un Idraulico in caso di urgenza; Invio di un Fabbro/Falegname; Invio di un Vetraio in caso di urgenza; Invio di un Serrandista in caso di emergenza; Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione); . Fornitura temporanea di energia elettrica; Servizio di segnalazione guasti; Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero); Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature; Recupero documenti e materiale cartaceo; Invio di una Guardia Giurata; Ripristino dell'agibilità; Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione.
Garanzie opzionali TUTELA LEGALE e ASSISTENZA	È possibile estendere la garanzia "TUTELA LEGALE" con il "Pacchetto Sicurezza" e la la garanzia "ASSISTENZA" alla copertura "TRAVEL" che prevede l'assistenza alla persona durante il soggiorno nell'esercizio ricettivo; bagaglio; rimborso spese mediche; interruzione del soggiorno.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Incendio	**Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO** Sono sempre esclusi i danni: a) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; d) causati da maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina; e) da cedimento o franamento del terreno; f) da valanghe e slavine; g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) a preziosi, raccolte scientifiche e numismatiche. Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni: i) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A3 - "Fenomeni elettrici"); j) subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A8 - "Mancato freddo"); k) in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi compresi atti vandalici e sabotaggi (se operante, quanto previsto da E16 - "Atti vandalici e dolosi"); l) da atti di terrorismo (se operante, quanto previsto da E99 - "Atti di terrorismo"); m) da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve (se operante, quanto previsto da: E13 - "Eventi Atmosferici", E27 - "Grandine"; E25 - "Sovraccarico neve"; E30 - "Acqua piovana"); n) da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (se operante, quanto previsto da E14 - "Allagamenti"); o) causati da terremoti (se operante, quanto previsto da A14 - "Terremoto"); p) causati da inondazioni, alluvioni - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali (se operante, quanto previsto da A13 - "Inondazione - Alluvione"); q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (se operante, quanto previsto da: PP10 - "Perdita Pigioni"; A10 - "Maggiori Spese per il proseguimento dell'attività", D1 - "Diaria da interruzione attività").

Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

FENOMENI ELETTRICI (A3)

Relativamente alla Garanzia Opzionale “FENOMENI ELETTRICI (A3)” non sono indennizzabili i danni:

1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno dei fabbricati;
6) da rovesciamento di liquidi;
7) subiti da macchine, apparecchiature elettroniche o elettriche dei clienti;
8) indiretti, salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla partita D1 - “Diaria da interruzione di attività” della Sezione D - “Fermo attività”.

RICORSO TERZI (A5)

Relativamente alla Garanzia Opzionale “RICORSO TERZI (A5)” l'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

LASTRE e INSEGNE (A6)

Relativamente alla Garanzia Opzionale “LASTRE e INSEGNE (A6)” non sono rimborsabili:

- le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;
- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- le lastre aventi valore artistico;
- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)

Relativamente alla Garanzia Opzionale “PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7)”, per gli Eventi atmosferici, sono esclusi i danni:

1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) causati da sovraccarico neve, gelo;
5) subiti da pannelli fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio	ATTI DOLOSI (A9) Relativamente alla Garanzia Opzionale “ATTI DOLOSI (A9)”, per gli Atti vandalici e dolosi (E16), sono esclusi i danni: 1) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo; 2) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; 3) da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; 4) di fenomeno elettrico; 5) di imbrattamento dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze o di imbrattamento di di attrezzature ed enti all'aperto; 6) subiti dai attrezzature e dagli enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione. Relativamente alla garanzia “ATTI DOLOSI (A9)”, per gli Atti di terrorismo (E99), l’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione. Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive. EVENTI NATURALI (A10) Relativamente alla garanzia “EVENTI NATURALI (A10)”, per gli Eventi atmosferici (E13), sono esclusi i danni: 1) causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; - gru, cavi aerei, antenne e insegne e consimili installazioni esterne; - pannelli fotovoltaici; - enti all'aperto (compresi veicoli e natanti), ad eccezione di: insegne, serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; - tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto; - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti (salvo quanto indicato nella seguente specifico punto “Grandine (E27)”; - lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari per effetto di grandine (salvo quanto indicato nella seguente specifico punto “Grandine (E27)”). Sono sempre esclusi i danni dovuti agli effetti graduali degli agenti atmosferici e i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate. Relativamente alla Garanzia Opzionale “EVENTI NATURALI (A10)”, per il Sovraccarico neve (E25), sono esclusi i danni subiti da: 1) fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della costruzione o ricostruzione; *2)* fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto; *3)* tegole, camini, antenne, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; *(segue)*

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio	4) tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto; 5) pannelli fotovoltaici (salvo quanto specificamente previsto dalla garanzia A7 - "Pannelli fotovoltaici", se operante). DANNI DA ACQUA (A11) Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per l'Acqua condotta (E22), sono esclusi i danni: 1) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione (sprinkler); 2) ad impianti esterni al fabbricato; 3) da allagamento a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal suolo salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposti su pallet, scaffalature e/o ripiani. Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per l'Occlusione condutture (E25), sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria. Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per il Gelo (E38), sono esclusi i danni: 1) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del Fabbricato o da tubi interrati; 2) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa; 3) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani; 4) a pluviali, grondaie, vasche, serbatoi, installazioni esterne nonché a macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture, enti posti o installati all'esterno dei fabbricati od interrati. Relativamente alla Garanzia Opzionale "DANNI DA ACQUA (A11)", per il Colaggio sprinkler (impianti automatici di estinzione) (E23), sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; b) derivati da gelo. ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12) Relativamente alla Garanzia Opzionale "ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)", per l'Acqua piovana (E30), non sono indennizzabili i danni: c) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; d) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana dovuta al disgelo di accumuli di neve; e) dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione, difetti di materiali utilizzati; f) dovuti a carenze o a deficienze dell'impermeabilizzazione preesistenti oppure a difetti nella copertura del tetto già note al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata; g) derivanti da gelo; h) derivati da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura di lucernari e serramenti, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati. Relativamente alla Garanzia Opzionale "ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12)", per gli Allagamenti (E14), sono esclusi i danni: a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina; b) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; c) causati da fuoriuscita d'acqua di: impianti, sistemi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili; d) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; e) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; f) a scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani. Sono inoltre esclusi i danni da: g) gelo; h) cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio	INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13) Relativamente alla Garanzia Opzionale “INONDAZIONE - ALLUVIONE (A13)”, sono esclusi i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a scorte e prodotti la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo quelli che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani; e) a enti mobili all’aperto; f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione; g) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia E99 - “Atti di terrorismo ”, se ed in quanto operante; h) al Fabbricato se assicurato il Rischio Locativo. TERREMOTO (A14) Relativamente alla Garanzia Opzionale “TERREMOTO (A14)”, non sono indennizzabili i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati; - al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo. ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia CA2 - Cose all’aperto Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, per la garanzia Garanzia CA2 - Cose all’aperto sono esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato. ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia 605 - Reimpianto alberi Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, la garanzia 605 - Reimpianto alberi non opera per: 1) le piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica; 2) gli arbusti, siepi ed essenze erbacee; 3) i danni a parti dell’albero che non comportino il perimento o l’abbattimento della pianta. Sono esclusi: 4) i danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d’arte; 5) i costi di bonifica del terreno; 6) i costi per mancato attecchimento. È inoltre esclusa ogni forma di deprezzamento per l’intero giardino o parco o per l’intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l’abbattimento di alberi. ESTENSIONI INCENDIO (A15) - Garanzia PP10 - Perdita Pigioni Relativamente alla Garanzia Opzionale “ESTENSIONI INCENDIO (A15)”, per la garanzia Garanzia PP10 - Perdita Pigioni non sono indennizzabili i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto. GUASTI MACCHINE (A16) Relativamente alla Garanzia Opzionale “GUASTI MACCHINE (A16)”, sono esclusi i danni: a) causati da atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto; e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - “Incendio” e dalla Sezione B - “Furto e rapina”;

Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

GUASTI MACCHINE (A16) *(segue)*

f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es.nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
n) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o da cestinatura per svista oppure da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;
o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

1) controlli di funzionalità;
2) manutenzione preventiva;
3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17)", AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

1) scioperi, chiusure decise dalla proprietà o dal gestore, provvedimenti imposti dall'Autorità;
2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
3) sinistro che abbia colpito locali o impianti inattivi;
4) cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

VEICOLI DEI CLIENTI (A18)

Relativamente alla Garanzia Opzionale "VEICOLI DEI CLIENTI (A18)", dalla garanzia sono esclusi:

- il bagaglio e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi.
- i danni da grandine subiti dai veicoli all'aperto.

Che cosa NON è assicurato?	
Cose escluse dall'assicurazione Incendio	Sono esclusi dalle cose assicurate: • case in legno, roulottes, camper, case mobili e bungalows non interamente in muratura e relative strutture fisse e mobili (salvo se prestata la partita A20 - CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva); • stabilimenti balneari e relative strutture fisse e mobili, salvo se diversamente indicato in polizza; (salvo se prestata la partita A19 - STABILIMENTI BALNEARI); • fabbricati in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01); • attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata, tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.
Esclusioni Furto	**Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA** Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, na-zionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dalla garanzia "furto commesso da un prestatore di lavoro"; 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, anche se non coabitanti; e) subiti dalle cose all'aperto, salvo quanto previsto nella garanzia CA3 - "Cose all'aperto", se operante; f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; g) derivanti da furto con destrezza (salvo quanto previsto per il portavalori, garanzie opzionali PR30 o PR60) o avvenuto in concomitanza di truffa; h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto	Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni furto, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto le seguenti esclusioni specifiche. COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI (B2) Relativamente alla Garanzia Opzionale "Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)", non sono indennizzabili: - gli apparecchi elettronici dei clienti (es. personal computer, apparecchi fotografici, ecc.); - i danni a motori marini e natanti; - i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa; - gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate; - i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, assicurabili con le partite B3 o B4; - i danni da furto nel caso in cui gli autoveicoli parcheggiati all'aperto nell'area di sosta di esclusiva pertinenza dell'esercizio ricettivo non siano chiusi a chiave. FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3) Relativamente alla Garanzia Opzionale "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)", non sono indennizzabili: - i danni da furto di bagagli e di effetti personali posti all'interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi; - i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato; - i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita; - gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto	FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4) Relativamente alla Garanzia Opzionale "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)", non sono indennizzabili: - i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all'interno degli stessi; - i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozzette e ciclomotori; - i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita; - gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli. ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia DEP2 - DEPENDANCE Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausola DEP2 - Dependance, si precisa che la clausola non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari. ESTENSIONI FURTO (B5) garanzie PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausole PR30 - PORTAVALORI e PR60 - PORTAVALORI non sono indennizzabili i danni: 1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni; 2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori. ESTENSIONI FURTO (B5) garanzia CA3 - COSE ALL'APERTO Relativamente alla Garanzia Opzionale "ESTENSIONI FURTO (B5)" clausole CA3 - COSE ALL'APERTO non sono indennizzabili i danni verificatisi durante i peridodi di chiusura della struttura ricettiva (chiusura stagionale o chiusura per altro motivo).
Cose escluse dall'assicurazione Furto	Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella definizione di "Contenuto", così come non rientrano tra i beni indennizzabili il furto di cose mobili non attinenti all'attività assicurata anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato (es. contenuto dell'abitazione personale dell'albergatore, ecc.) In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata B1 - "Contenuto" sono esclusi: - attrezzature e macchinari in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata; - apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine; - impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata; - impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario; - cose portate (consegnate o non consegnate) dai clienti (fermo quanto espressamente previsto in polizza dalle Garanzie Opzionali B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti"; B3 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo" e B4 - "Furto veicoli dei clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa"). Salvo patto speciale, la Sezione B - Furto e Rapina, non è operante per i campeggi e/o gli stabilimenti balneari, anche se annessi alla struttura ricettiva principale (es. stabilimento balneare in gestione esclusiva dell'albergo assicurato).
Esclusioni R.C.T.	**Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE** Sono esclusi: A) i danni derivanti da: 1) attività per le quali siano previsti requisiti di legge specifici per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto; 2) inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente previsto; 3) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; 4) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), uso di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, da campi elettromagnetici; 6) presenza, detenzione e impiego di amianto, esplosivi; 7) responsabilità professionale, salvo quanto diversamente previsto; 8) multe e ammende, sanzioni o altri importi a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages); ; *(segue)*

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni R.C.T.

Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi i danni derivanti da: *(segue)*

9) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate per i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; proprietà ed uso di natanti a motore ed aeromobili;
10) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
11) proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
12) proprietà ed esercizio di impianti di risalita quali: seggiovie, funivie, sciovie e simili anche se gestiti direttamente dall'Assicurato;
13) proprietà ed uso di giostre azionate a motore che non siano ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva;
14) responsabilità civile del tour operator o riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore dei viaggi da lui organizzati;
15) esercizio di discoteche, night club, club privè e simili locali notturni, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale E10 - "Discoteca", se operante;
16) perdite patrimoniali, salvo quanto previsto dalla garanzia "Errato trattamento dati personali";
17) proprietà e uso di animali salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C.T. dell'attività - Oggetto dell'assicurazione" relativamente alla proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia e salvo quanto previsto per l'Agriturismo dalla garanzia "Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo";
18) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale";
19) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
20) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale";
21) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da interruzione o sospensioni di attività".

Sono inoltre esclusi i danni:

22) ad opere in costruzione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

B) Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni derivanti da:
   1) proprietà e/o esercizio di stabilimenti di cure termali e relativi impianti per cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, attività di Spa o beauty farm (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & SPA");
   2) proprietà ed esercizio di piscine, palestre ed impianti sportivi, nonché locazione di attrezzature e materiale sportivo in genere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. C6 - "R.C. impianti sportivi, palestre e piscine");
   3) proprietà e/o esercizio di stabilimento balneare (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E6 - "R.C. stabilimenti balneari");
   4) conduzione di appartamenti locati a terzi in genere, per le attività ad esempio di affittacamere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E7 - "R.C. Affittacamere - Conduzione locali");
   5) esercizio di prestazioni di natura medico-sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & Spa").

C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni:
   1) provocati da soggetti diversi dagli addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga (salvo quanto previsto dalla garanzia "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura");
   2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio", nonché, se operanti, quanto previsto dalla garanzia C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)" e dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione");

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni R.C.T.	C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni: *(segue)* 3) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, (salvo quanto previsto dalla garanzia - "Danni da operazioni di carico e scarico"); 4) alle cose che l'Assicurato possegga, abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, (salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata", nonché, se operanti, dalla garanzia C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensioni R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA"; E5 - "R.C. Centri Benessere & SPA"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti"); 5) cagionati da somministrazione di generi alimentari nell'ambito dei servizi di ristorazione, (salvo quanto previsto dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"). In ogni caso, anche se non richiamata l'estensione C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione", resta operante la responsabilità civile derivante all'Assicurato da somministrazione di generi alimentari nell'ambito del servizio di prima colazione e bar; 6) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, (salvo quanto previsto dalla garanzia smercio). Restano sempre escluse le spese per il ritiro dal mercato di prodotti, anche se relative a generi alimentari di produzione propria; 7) da furto, (salvo, se operanti, quanto previsto dalla garanzia C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensione R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; R.C. E4 - "R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA"; E5 - "R.C. centri benessere e SPA"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti"); 8) derivanti all'Assicurato dalla sua qualità di accompagnatore o guida di gite turistiche ed escursioni o dalla sua qualità di accompagnatore in passeggiate a cavallo, (salvo quanto previsto dalle garanzie "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura", "Organizzazione di gite ed escursioni" e, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E9 - "Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri"); 9) derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E12 - "R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf car"). Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni: 1) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 2) da attività esercitate nel fabbricato assicurato all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Esclusioni specifiche - Garanzie Base R.C.T. dell'attività	Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le estensioni previste dalla Garanzia Base "R.C.T. dell'attività", le seguenti esclusioni specifiche. GARANZIA R.C.T. DELL'ATTIVITÀ Inoltre, relativamente alla Garanzia "R.C.T. dell'attività", si precisa quanto segue: 1) per la proprietà dei fabbricati la garanzia "R.C.T. dell'attività" non è operante per i fabbricati destinati a impianti sportivi, palestre, piscine e stabilimenti termali e/o balneari (assicurabili con specifiche Garanzie Opzionali); 2) restano esclusi dalla Garanzia "R.C.T. dell'attività" i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; 3) per la responsabilità da servizio di vigilanza è esclusa la responsabilità civile personale di coloro che sono addetti al servizio; 4) per il servizio antincendio interno o l'intervento diretto degli addetti per tale scopo, sono esclusi i danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio; 5) per la proprietà o possesso di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, sono esclusi i danni alle cose su cui sono installati; 6) la garanzia smercio non comprende i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti venduti; Inoltre la garanzia "R.C.T. dell'attività" non opera per il rischio smercio di negozi o attività commerciali gestite da terzi, anche se poste all'interno della struttura ricettiva. Restano comunque esclusi i rischi direttamente derivanti da attività di ristorazione assicurabili con l'Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione".

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni specifiche - Garanzie Base R.C.T. dell'attività	DANNI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO Relativamente alla garanzia "Danni da operazioni di carico e scarico" sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi danneggiati. Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate. PRELIEVO E CONSEGNA DI ATTREZZATURE, SCORTE E PRODOTTI Relativamente alla garanzia "Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti" rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate. DANNI A VEICOLI DEI PRESTATORI DI LAVORO E FORNITORI PARCHEGGIATI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL'IMPRESA ASSICURATA Relativamente alla garanzia "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata" sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi conseguenti a mancato uso o disponibilità. Rimangono comunque esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate. COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE Relativamente alla garanzia "Committenza di lavori di straordinaria manutenzione" sono esclusi i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E ARTE VARIA Relativamente alla garanzia "Attività di intrattenimento e arte varia" sono esclusi i danni: - alle cose portate da artisti ed orchestrali; - avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici. DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI - ATTIVITÀ DI AGRITURISMO Relativamente alla garanzia "Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo" sono esclusi: - i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano; - i danni derivanti dall'esercizio di maneggio e/o derivanti dall'effettuazione di passeggiate a cavallo (rischi assicurabili con specifica garanzia E9). ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI Relativamente alla garanzia "Organizzazione di gite ed escursioni" sono in ogni caso esclusi: - i danni verificatisi in occasione di gare e competizioni in genere; - i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti; - i danni derivanti dall'organizzazione di escursioni finalizzate a corsi di attività sportive rischiose quali: alpinismo e roccia, rafting/hydro-speed, deltaplano, paracadutismo e parapendio, sci alpinismo, salto dal trampolino con sci, corsi di sopravvivenza, corsi per sommozzatori. Per le gite, escursioni e passeggiate in bicicletta o mountain bike (anche a pedalata assistita), sono in ogni caso esclusi i danni riconducibili a responsabilità personale dei clienti (ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette o mountain bike. ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Legge sulla "Privacy") Relativamente alla garanzia "Errato trattamento dati personali" sono escluse: - le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato; - le perdite pecuniarie e i danni derivanti da atti o fatti dolosi o derivanti da comportamenti illeciti.
Garanzia R.C.T. - Soggetti non considerate terzi	Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione; d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni R.C.O.	La garanzia R.C.O. non è valida: a) per le malattie professionali (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia “R.C. Malattie professionali”); b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, deten-zione ed uso di sostanze radioattive; d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.	R.C. DELL’ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2) La garanzia “R.C. DELL’ALBERGATORE” non comprende i danni: - a veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi; - ai preziosi dei clienti non consegnati all'esercente della struttura ricettiva (o suoi addetti) nonché a valori o preziosi dei clienti non riposti in cassaforte poste nelle camere (o negli appartamenti o nei locali) messe a disposizione dei clienti; - per cose portate dai clienti (cose consegnate o non consegnate) nell’ambito di stabilimenti balneari, anche se gestiti dall’Assicurato o facenti parte dell’esercizio ricettivo assicurato; - avvenuti nel servizio di ristorazione (salvo servizi di prima colazione e bar), per cose portate dai clienti (assicurabili con l’Estensione R.C. C5 - “R.C. derivante dai servizi di ristorazione”); - avvenuti nell’ambito della struttura ricettiva, per cose portate dai clienti frequentatori poste in armadietti di spogliatoi di palestre, piscine, zone termali e/o dell’eventuale servizio di guardaroba, Centro benessere e SPA, assicurabili con le relative Garanzie Opzionali. R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (C3) Ferme le “Esclusioni R.C.T.”, non sono indennizzabili i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato. ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia A23 - R.C. Malattie Professionali La garanzia “R.C. Malattie Professionali” non vale: 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici; 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati; 6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati; 7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE); 8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo; 9) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.	ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C5 - Estensione R.C. derivante dai servizi di ristorazione Relativamente al punto "Responsabilità per cose portate dai Clienti nei locali di ristorazione" sono esclusi dalla garanzia i danni a: - veicoli e natanti in genere e cose contenute o caricate sugli stessi; - valori e preziosi. ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia C6 - Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. impianti sportivi, palestre e piscine" sono comunque esclusi i danni derivanti: - dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri; - dalla locazione di materiale sportivo diverso dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita; - dalla proprietà e conduzione di maneggi; - dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni; - dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso); - dalla responsabilità dell'organizzazione di corsi per sommozzatori; - dalla responsabilità personale del conducente di biciclette e veicoli a pedale o pedalata assistita noleggiati. ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E4 - Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. stabilimenti termali, centri benessere & SPA", ferme le restanti "Esclusioni R.C.T.", l'assicurazione non è operante per: • Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato; • Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente); • danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti; • danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali); • danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico; • trattamenti fisiatrici e riabilitativi che, per tipologia di patologia, devono essere eseguiti solo da personale medico; • danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche; • danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata; • danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili; • danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati; • danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV); • danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA. ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. centri benessere & SPA", ferme le restanti "Esclusioni R.C.T.", l'assicurazione non è operante per: • Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato; • Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente); • attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi; • danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti; *(segue)*

Che cosa NON è assicurato?

Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E5 - Estensione R.C. centri benessere & SPA *(segue)*

- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alla patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & SPA.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E6 - Estensione R.C. stabilimenti balneari
Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. stabilimenti balneari", sono esclusi i danni derivanti:

- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E7 - Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali
Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. affittacamere - Conduzione locali", sono in ogni caso esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- relativi ad affitti offerti per "uso foresteria";
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- di furto;
- alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo;
- da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente
La garanzia "Infortuni subiti da personale non dipendente" non opera per artisti e orchestrali per i quale si intende operante quanto previsto dalla garanzia "Attività di intrattenimento e arte varia".

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E9 - Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri
Relativamente alla garanzia "Estensione Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri" - fermo quanto previsto dalla garanzia "Esclusioni R.C.T." - l'assicurazione non è operante:

1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro all'Agriturismo assicurato in giornata (es. trekking di più giorni);
4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato;
6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso).

ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E10 - Estensione Discoteca
Relativamente alla garanzia "Estensione Discoteca" l'assicurazione non è operante:

- per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza;
- per attività di night club, club privè e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Che cosa NON è assicurato?	
Ulteriori esclusioni Garanzie Opzionali R.C.	ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E11 - Estensione Veicoli dei Clienti Relativamente alla garanzia "Estensione Veicoli dei Clienti" non sono indennizzabili i danni: - da furto di bagagli e di effetti personali posti all'interno di veicoli e i danni a cose caricate sui veicoli stessi; - da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato; - subiti da biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita. ESTENSIONI R.C. (C4) garanzia E12 - Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car" Relativamente alla garanzia "Estensione R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici Golf Car", l'assicurazione non è operante: • nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni; • nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico; • se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente; • per i danni cagionati ad animali trasportati; per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.
Esclusioni Diaria da interruzione attività	**Che cosa non è assicurato Sezione D - FERMO ATTIVITA'** A) AXA non risponde delle perdite o delle spese conseguenti ad un sinistro, ancorchè indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio": 1) causato da: maremoto, eruzione vulcanica; 2) causato o verificatosi in occasione di atti di terrorismo; 3) causato da: terremoto o da inondazione o alluvione (salvo quanto previsto dalla garanzia "Estensione Calamità naturali", se operante); 4) a cose o beni non assicurati; 5) conseguente a mancanza di acqua corrente non direttamente imputabile a guasti all'acquedotto pubblico (es. mancanza di acqua imputabile a siccità o altre cause atmosferiche, a mancato approvvigionamento di acqua da autobotti e/o da autonome riserve idriche in caso di esercizi ricettivi isolati); 6) che abbia colpito camere o locali inattivi o non utilizzati da più di 12 mesi. B) AXA non risponde dell'inattività parziale o totale causata da: chiusure disposte dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) legate a rischi sanitari di eccezionale gravità (es. Covid-19) definite dall'Organizzazione Mondiale Sanità (OMS) come "pandemia" o "epidemia", oppure in relazione ad un potenziale rischio sanitario di larga diffusione (pandemie, epidemie o focolai epidemici) quando stabilite da Autorità locali (comunali o regionali), e/o da autorità governative centrali o da ISS stessa a scopo precauzionale. C) AXA non risponde dei giorni di prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: a) serrata o chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal gestore non connessa ai danni subiti; b) scioperi del personale della struttura, anche se l'astensione dal lavoro è connessa ai danni subiti; c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili; d) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore (quali, a titolo di esemplificativo: calamità naturali, rischio ambientale o sanitario, eventi politici nazionali o internazionali che impediscano o rallentino le forniture).

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Cyber Risks rispristino sito e sistema informatico di prenotazioni	Relativamente alla garanzia “Cyber Risk”, AXA non indennizza: 1) i costi per sostituzione di parti hardware o supporti di dati (es. dischi esterni o removibili, hard disk e materiale fisso ad uso memoria di massa), anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso; 2) le spese sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica, anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente; 3) i costi o le spese sostenute per la ricostruzione di dati danneggiati o distrutti sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente; 4) i costi o le spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del sinistro o, in genere, per il miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell’Assicurato; 5) i costi o le spese straordinarie dovute a difficoltà di reperimento di hardware o software necessari all’attività di ripristino o imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; 6) i costi o le spese sostenute per ripristinare computer, server o sistemi informatici inutilizzati o inattivi; 7) i costi o le spese sostenute per l’assistenza informatica qualora si sia verificata la cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro (insolvenza, liquidazione o fallimento dell’Assicurato); 8) i costi o le spese sostenute per frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall’Assicurato; 9) l’estorsione informatica; 10) le spese ed i costi determinati da circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare un successivo sinistro o evento assicurato; 11) le spese legali o i costi e spese di altri professionisti diversi dall’assistenza informatica; 12) i costi o le spese relative a qualsiasi altro danno indiretto o qualsiasi perdita patrimoniale conseguente direttamente o indirettamente al sinistro informatico stesso, quali a titolo esemplificativo: multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte al Contraente/Assicurato per conseguenze del ritardato o mancato pagamento obbligazioni di natura fiscale, di contributi previdenziali, amministrativi e simili; nonché per qualsiasi richiesta di risarcimento di terzi per danni per qualsiasi causa conseguente al sinistro informatico stesso o per mancato o ritardato di impegni contrattuali o accordi formali.
Esclusioni Tutela Legale	**Che cosa non è assicurato Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA** La garanzia è esclusa per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale; - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere; - controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicata in polizza; - controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500 euro (1.000 euro per il pacchetto sicurezza); - controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi; - controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Assistenza	**Esclusioni - Limiti di Responsabilità** 1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. 2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.
	Esclusioni specifiche INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI URGENZA Da tale prestazione sono esclusi: - gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali; - gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; - gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; - gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato. INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI URGENZA Da tale prestazione sono esclusi: - gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; - gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali; - gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; - gli interventi per danni causati dal gelo. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: - corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; - guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.
Esclusioni e limitazioni dell'assicurazione Copertura "Travel"	**Disposizioni e limitazioni** 1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di AXA e AXA Assistance, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. 2. Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che AXA o AXA Assistance ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; 3. L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di AXA e AXA Assistance, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. 4. Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che AXA o AXA Assistance ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; 5. AXA o AXA Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso; 6. AXA o AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni e limitazioni dell'assicurazione Copertura "Travel"	**Esclusioni** Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da: a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; f) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; g) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; h) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; k) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; l) dolo o colpa dell'Assicurato; m) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle Forze dell'Ordine e fatturati al Cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del limite previsto. **Esclusioni specifiche** TRASFERIMENTO SANITARIO PROGRAMMATO Sono escluse dalla prestazione "Trasferimento sanitario programmato": - le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. SCIPPO E RAPINA DEL BAGAGLIO La copertura "Scippo e rapina del bagaglio" non è operante: - per computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, alimenti, beni deperibili; - per i furti avvenuti a cose lasciate in auto; - in caso di dolo del Cliente e dell'albergatore; - per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	**Per tutte le sezioni di polizza** In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Ci sono limiti di copertura?

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le varie Sezioni.

Sezione A - INCENDIO

Beni	Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto
Enti particolari (compresi supporti dati)	5% della somma assicurata con il massimo di 6.000,^{00} euro per sinistro.
Oggetti particolari	10% della somma assicurata con il massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro, con il massimo di 15.000 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'arte, servizio di argenteria. Per "Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)", il limite massimo per sinistro è elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000,^{00} euro.
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,^{00} euro per sinistro.
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 2.000,^{00} euro per sinistro, comunque con il limite di 500,^{00} euro per singolo oggetto.

Garanzia Base		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Urto veicoli stradali (o natanti)		-	150,^{00} euro per sinistro	-
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre				10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000,^{00} euro per sinistro.
Spese di demolizione e sgombero - Spese di ricollocamento del Contenuto		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro.
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
Onorari di riprogettazione del fabbricato		-	-	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Onorari dei periti		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 1.000,^{00} euro ed il massimo di 6.000,^{00} euro.
Procedure concorsuali Fabbricati o locali separati inattivi	Incendio, esplosione o scoppio	10%	Minimo o franchigia previsto in polizza	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.
	Atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio	20%		
Fenomeni elettrici (A3)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A3 - "Fenomeni Elettrici" per sinistro/anno assicurativo.
Integrazione spese di demolizione e sgombero (A4)		-	-	• per operazioni di bonifica del suolo 15% della somma assicurata A4 col massimo di 20.000,^{00} euro per sinistro; • per eventuali residui radioattivi 10% della somma assicurata A4 col massimo di 10.000,^{00} euro per sinistro.
Ricorso terzi (A5)		-	-	20% del massimale assicurato (A5) per i danni derivanti da interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Lastre e insegne (A6)		-	100,^{00} euro per sinistro	Somma assicurata A6 - "Lastre e insegne" per sinistro/anno assicurativo. Limite per singola lastra/insegna /lucernario indicato in polizza.
Pannelli fotovoltaici (A7)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A7 - "Pannelli fotovoltaici" per sinistro/anno. Limite di 2.000,^{00} euro per azione del fulmine. I danni da fenomeni elettrici ad impianti facenti parte dei pannelli fotovoltaici sono prestati, se operante, con i limiti e norme della garanzia A3 - "Fenomeni elettrici"

Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO

Garanzie Opzionali		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Mancato Freddo (A8) (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A8 - "Mancato Freddo".
Atti dolosi (A9)	Atti vandalici e dolosi (E16)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
		-	-	Limite di 1.000,^{00} euro per guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.
	Atti di terrorismo (E99)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000,^{00} euro per sinistro.
Eventi Naturali (A10)	Eventi atmo-sferici (E13)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	-
	Grandine (E27)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	50.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo con il sottolimite di 5.000,^{00} euro per sinistro per pannelli solari.
	Sovraccarico neve (E25)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto", colpita da sinistro.
Danni da acqua (A11)	Acqua condotta (E22)	-	Franchigia indicata in polizza	10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto", con il limite di 50.000,^{00} euro, per sinistro/anno, assicurativo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	Occlusione con-dutture (E35)			10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Rigurgito di fognature (E37)			10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Gelo (E38)			10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Colaggio sprinkler (E23)			15.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Ricerca guasti (E21)			• limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari all'1% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il minimo di 3.000,^{00} euro e, in ogni caso, con un massimo di 20.000,^{00} euro. • 2.500,^{00} euro per tubi interrati e gelo.
		-	150,^{00} euro per sinistro	• 1.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo per spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas.
Acqua piovana Allagamenti (A12)	Acqua piovana (E30)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	15.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Allagamenti (E14)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro. 10% della somma assicurata alla partita A2 - "Contenuto", con il limite massimo di 100.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO

Garanzie Opzionali	Franchigia (con minimo)	Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Franchigia	Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000,^{00} euro per sinistro.	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Franchigia	Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000,^{00} euro per sinistro.	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.

Garanzie Opzionali	Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Scoperto	10%	minimo di 15.000,^{00} euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Scoperto	10%	minimo di 25.000,^{00} euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.

Garanzie Opzionali Estensioni Incendio (A15)		Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
CA2 - Cose all'aperto	Tende per esterno	-	250,^{00} euro	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Arredamento e giochi all'aperto	10%	500,^{00} euro	10.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
605 - Reimpianto alberi		10%	500,^{00} euro	25.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
606 - Piazzali, lastricati, strade interne		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 50.000,^{00} euro.
G46 - Differenziale storico/artistico		10%	1.000,^{00}	30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000,^{00} euro, per sinistro/anno assicurativo.
TE99 - Trasporti eccezionali		-	-	Maggiori costi fino a concorrenza della somma assicurata alla partita A4 - "Integrazione spese di demolizione e sgombero".
PP10 - Perdita pigioni		-	-	Massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.
FAP01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie		Scoperto E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	Minimo E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	20.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.

Garanzie Opzionali		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Guasti Macchine (A16)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A16 - "Guasti Macchine" per sinistro/anno assicurativo.
Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (A17)		-	-	Maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Veicoli dei clienti (A18)	Atti vandalici e dolosi	10%	150,^{00} euro per veicolo	Somma assicurata a primo rischio assoluto A18 - "Veicoli dei clienti" per sinistro/anno assicurativo. Limite di indennizzo per veicolo a motore di: • 150.000,^{00} euro per autoveicoli; • 20.000,^{00} euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; • 3.000,^{00} euro per ciclomotori.
	Altri danni indennizzabili	-	-	

Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - INCENDIO

Altre Clausole Opzionali Estensioni Incendio (A15)	Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica	5%	-	Lo scoperto 5% opera in caso di sinistro incendio qualora si rilevi la non corrispondenza con quanto dichiarato.
991 - Sistemi di rilevazione antincendio	5%	-	
992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua	5%	-	
993 - Presenza di porte taglia-fuoco (Porte REI 90 o superiori)	5%	-	

Sezione B - FURTO e RAPINA

Beni	Limite di indennizzo per la partita B1 - Contenuto
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,^{00} euro per singolo oggetto relativamente a oggetti pregiati: quadri, statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Per i rischi classificati "Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)", il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000,^{00} euro per singolo oggetto pregiato.
Valori ovunque riposti	10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000,^{00} euro, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassetti, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.
Valori custoditi in cassaforte (cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti)	30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000,^{00} euro, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'articolo "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base Furto e Rapina", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti (valori ovunque riposti e valori in cassaforte) non sono cumulabili tra loro (resta fermo il massimo di 6.000,^{00} euro).
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,^{00} euro per sinistro comunque con il limite di 500,^{00} euro per singolo oggetto.
Beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte	10% della somma assicurata con il massimo di 600,^{00} euro per singolo oggetto per beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata.

Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Contenuto presso terzi	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Contenuto presso fiere e mostre	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	20% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi	-	3.000,^{00} euro per sinistro.
Atti vandalici	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 3.000,^{00} euro per sinistro.
Spese ed onorari dei periti	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000,^{00} euro e massimo di 3.000,^{00} euro per sinistro.
Spese documentate sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	-	600,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Spese documentate per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali		1.500,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati)	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro	30% della somma assicurata B1 - "Contenuto".
Mezzi di chiusura non conformi	Vedi testo dell'Articolo "Caratteristiche costrutive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura dei locali" delle Condizioni di Assicurazione	

Ci sono limiti di copertura?

Sezione B - FURTO e RAPINA

Garanzie Opzionali		Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)	punto a) valori e preziosi nei mezzi di custodia	-	-	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno.
	punto b) altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune	10%	50,^{00} euro per singolo oggetto	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno. Limite massimo di 1.000,^{00} euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere. Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)		10%	150,^{00} euro per sinistro	Limite di indennizzo per veicolo a motore di: - 50.000,^{00} euro per autoveicoli; - 15.000,^{00} euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000,^{00} euro per ciclomotori.
		L'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.). Se il furto dei veicoli (anche ciclomotori e motocicli) dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.		
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)		10%	150 euro per sinistro	Limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: - 50.000,^{00} euro per autoveicoli; - 15.000,^{00} euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000,^{00} euro per ciclomotori; - 1.000,^{00} euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli.
		Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.		

Estensioni Furto B5 Clausole Opzionali	Importo liquidabile		Limite di indennizzo
	Scoperto	minimo di scoperto	
433 - Guasti provocati dai ladri - Integrazione	-	-	Ulteriore somma pari a 3.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo, in aumento al limite di 3.000,^{00} euro, previsto in garanzia base per la partita B1 - "Contenuto".
PR30 - Portavalori	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		3.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro)	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		6.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
CA3 - Cose all'aperto	20%	250,^{00} euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
C828 - Distributori automatici	10%	100,^{00} euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione B - FURTO e RAPINA

Estensioni Furto B5 Altre Clausole Opzionali	Importo liquidabile	Limite di indennizzo
434B - Impianto di allarme antifurto	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato in caso mancato funzionamento	-
488C - Presenza di impianto antifurto	detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro in caso di mancato funzionamento	-

Sezione C - Responsabilità Civile

GARANZIA R.C.T. dell'attività (C1)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Proprietà dei fabbricati		-	250,^{00} euro per danni da acqua	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
Servizio di parrucchiere: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti		-	150,^{00} euro	2.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Smercio di prodotti alimentari somministrati o venduti				Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Franchigia Frontale per danni a cose - La garanzia Responsabilità Civile Terzi, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda di polizza Mod. 2004, quando valorizzata. Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi.				
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio		-	-	Limite di 500.000,^{00} euro per sinistro/ anno assicurativo. Limite ridotto a 50.000,^{00} euro per sinistro per campeggi (Codici attività: 1500, 1501, 1502).
Committenza auto		-	150,^{00} euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa		-	-	Entro il massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il limite di 1.000.000,^{00} euro per sinistro.
R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura	per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti	-	-	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo.
	da servizio baby club e/o animazione minori	-	250,^{00} euro per danni a cose	500.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni da operazioni di carico e scarico		10%	250,^{00} euro per sinistro	5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 per sinistro/anno assicurativo.
		10%	150 euro se operante la garanzia E11 - "Veicoli dei clienti"	
Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti		-	250,^{00} euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata		10%	300,^{00} euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
Danni da interruzione o sospensione di attività		10%	1.500,^{00} euro per sinistro	5% del massimale R.C. assicurato alla partita C1 con il massimo di 250.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni da inquinamento accidentale		10%	1.500,^{00} euro per sinistro	100.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione		20%	1.000,^{00} euro per sinistro	250.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Responsabilità Civile

GARANZIA R.C.T. dell'attività (C1)			Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Attività di intrattenimento e arte varia	per danni cagionati a terzi		-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	per danni subiti da artisti ed orchestrali (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile		-	-	500.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo			-	250,^{00} euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
Organizzazione di gite ed escursioni per danni subiti dai clienti (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile			-	-	500.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Errato trattamento di dati personali - Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003			10%	250,^{00} euro per sinistro	25.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Garanzie Opzionali			**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro			-	2.500,^{00} euro per ogni infortunato per danni ai sensi del Cod. Civ. (c.d. danno civilistico)	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)	Cose consegnate	Cose consegnate non riposte nei mezzi di custodia	10%	150,^{00} euro per cliente ospite	Limite per cose consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2.
		Per gioielli o preziosi consegnati riposti in mezzi di custodia	-	-	
		Per danni da lavatura, stiratura e smacchiatura	10%	100,^{00} euro per singolo capo	Limite massimo di 500,^{00} euro per ogni cliente ospite danneggiato e di 2.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose non consegnate	Cose non consegnate (cose portate nella struttura ricettiva)	10%	150,^{00} euro per cliente ospite	Limite per cose non consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2.
		Per valori o preziosi in cassaforte poste nelle camere/appartamenti	-	-	
	Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura, smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno, è pari a: - 100 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio; - 5 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio.				
	Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali ad uso comune		10%	50,^{00} euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto	Limite di 500,^{00} euro per singolo oggetto e limite massimo di 1.000,^{00} euro per sinistro.
Garanzia C3 - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO			**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
Danni da spargimento di acqua o rigurgito dei sistemi di scarico			-	250,^{00} euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C3.
Danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà			-	-	500.000,^{00} euro per sinistro e fino al 50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 per anno assicurativo.
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata			10%	300,^{00} euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla partita C3.
Danni da interruzione o sospensione di attività			10%	1.500,^{00} euro per sinistro	5% del Massimale R.C. assicurato alla partita C3 con il massimo di 250.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Responsabilità Civile

Garanzia C3 - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni da inquinamento accidentale		10%	1.500,^{00} euro per sinistro	100.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione		20%	1.000,^{00} euro per sinistro	250.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Fabbricati in stato di inattività (cioè non utilizzati da più di 18 mesi)		-	1.000,^{00} euro per sinistro per danni a cose	500.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
Estensioni R.C. (C4) (Clausole Opzionali)		**Scoperto**	**Franchigia (o minimo di scoperto)**	**Limite di indennizzo**
A23 - R.C. Malattie professionali (Garanzia in regime "Claims Made")		-	5.000,^{00} euro per persona	50% del Massimale assicurato alla partita C1 - "R.C.T. dell'attività" con il massimo di 1.000.000,^{00} euro per persona/sinistro/anno assicurativo.
A231 - Estensione pregressa illimitata (R.C. Malattie professionali)		-	10.000,^{00} euro per persona	250.000,^{00} euro per sinistro/anno indennizzabile relativo all'attività pregressa.
C5 - R.C. derivante dai servizi di ristorazione	Attività di catering, pranzi, cene, rinfreschi presso terzi	-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Cose portate dai clienti nei locali di ristorazione (o catering)	10%	100,^{00} euro per cliente danneggiato	Limite di 500,^{00} euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 10.000,^{00} euro per sinistro.
C6 - R.C. Impianti sportivi, palestre e piscine	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi o servizio di guardaroba	10%	100,^{00} euro per cliente danneggiato	Limite di 500,^{00} euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo di 1.000,^{00} euro per sinistro.
E4 - R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & SPA	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale assicurato C1 - "R.C.T. dell'attività", col massimo di 3.000.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA	10%	100,^{00} euro per cliente danneggiato	Limite di 500,^{00} euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,^{00} euro per sinistro.
E5 - R.C. Centri Benessere & SPA	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale assicurato C1 - "R.C.T. dell'attività", col massimo di 3.000.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose portate dai clienti nei locali Centro Benessere e SPA	10%	100,^{00} euro per cliente danneggiato	Limite di 500,^{00} euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,^{00} euro per sinistro.
E6 - R.C. stabilimenti balneari		-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
E7 - R.C. affittacamere - Conduzione locali		-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	150.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
E8 - Infortuni subiti da personale non dipendente	Per danni subiti (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
E9 - Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri Fino a 20 cavalli	Per danni a cose, terreni e coltivazioni	-	250,^{00} euro per danni a cose per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Per danni subiti dai cavalieri (morte e/o lesioni gravi e gravissime) per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	150.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettato il limite di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.			

Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - Responsabilità Civile

Garanzia C3 - R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
E10 - Discoteca	Danni derivanti da conduzione e gestione	-	-	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 1.000.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
	Cose consegnate dai clienti al servizio di guardaroba	10%	100,^{00} euro per cliente danneggiato	Limite di 500,^{00} euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000,^{00} euro per sinistro.
E11 - Veicoli dei clienti	Danni ai veicoli	10%	150,^{00} euro per sinistro	50% del Massimale R.C. assicurato alla partita C1 col massimo di 250.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo. Limite di indennizzo per veicolo: • 50.000,^{00} euro per autoveicoli; • 15.000,^{00} euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; • 2.000,^{00} euro per ciclomotori.
	Danni da movimentazione di veicoli in consegna o custodia (chiavi consegnate)	15%	300,^{00} euro per veicolo danneggiato	5.000,^{00} euro per sinistro/anno assicurativo.
E12 - R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car"	Danni a persona	-	-	Massimale R.C. assicurato alla partita C1.
	Danni a cose	-	250,^{00} euro per sinistro per danni a cose	Limiti per sinistro/anno assicurativo: • 2.000,^{00} euro per bagagli trasportati; • 50.000,^{00} euro per altri danni a cose (compresi veicoli o cose di terzi); • 150.000,^{00} euro per danni a cose di terzi da incendio degli autoveicoli elettrici "Golf car".

Sezione D - Fermo attività

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Garanzia Base	Franchigia	Limite di indennizzo
Diaria assicurata	3 giorni	Periodo massimo di indennizzo 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

Garanzia Base	Percentuale di Diaria riconosciuta
Verificarsi di evento assicurato che prevede la Diaria totale	100% della Diaria assicurata
Verificarsi di evento assicurato che prevede che sia riconosciuta l'inattività parziale	
• con oltre l'80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	100% della Diaria assicurata
• con oltre il 60% fino al 80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	60% della Diaria assicurata
• con oltre il 30% fino al 60% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	40% della Diaria assicurata
• con meno del 30% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti	Nessun indennizzo
Periodi di chiusura della struttura assicurata	Nessun indennizzo
ESTENSIONE CALAMITÀ NATURALI (Garanzia opzionale)	**Percentuale di Diaria riconosciuta**
Verificarsi casi assicurati previsti dalla estensione di garanzia "Estensione calamità naturali"	100% della Diaria assicurata. Comunque con il massimo di 500.000,^{00} euro per uno o più sinistri nell'annualità.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione D - Fermo attività

CYBER RISKS (D2)	Limite per sinistro/anno
Garanzia Cyber Risk ripristino del sistema informatico	Importo assicurato sinistro/anno assicurativo indicato in polizza (D2)

Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni previste dall'articolo "Condizioni preliminari - Possibile riduzione dell'indennizzo", il rimborso delle spese sostenute verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Tuttavia AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè con non abbiano facilitato il verificarsi del sinistro stesso e/o l'entità delle sue conseguenze.

Garanzie TUTELA LEGALE	
Tutela Legale	**Massimale assicurato**
TUTELA LEGALE - Garanzia Base	Massimale per sinistro E1 - "Tutela Legale".
Estensione PACCHETTO SICUREZZA (Garanzia Opzionale)	

Garanzie ASSISTENZA ATTIVITÀ		
Assistenza Attività	**Spese / Costi in garanzia**	**Limite di esposizione**
1. Invio di un elettricista in caso di urgenza	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o pezzi necessari per la riparazione.	300,^{00} euro per sinistro.
2. Invio di un idraulico in caso di urgenza		300,^{00} euro per sinistro.
3. Invio di un fabbro/falegname		300,^{00} euro per sinistro.
4. Invio di un vetraio in caso di urgenza		300,^{00} euro per sinistro.
5. Invio di un serrandista in caso di emergenza		300,^{00} euro per sinistro.
6. Invio di un frigorista in caso di emergenza		300,^{00} euro per sinistro.
7. Fornitura temporanea di energia elettrica		500,^{00} euro per sinistro.
8. Servizio di segnalazione guasti	Fornitura numeri telefonici.	
9. Rientro anticipato	Un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1° classe) di sola andata.	500,^{00} euro per sinistro.
10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature	Ripristino e pulizia.	500,^{00} euro per sinistro.
11. Recupero documenti e materiale cartaceo	Sistemi di asciugatura.	500,^{00} euro per sinistro.
12. Invio di una guardia giurata	Per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno	
13. Ripristino dell'agibilità	Lavori di pulizia.	500,^{00} euro per sinistro.
14. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione		1.000,^{00}.euro per evento/anno.

Operatività - *Costi a carico di AXA entro il limite di 2 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura, per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dall'articolo "Operatività"*

Ci sono limiti di copertura?

Garanzie ASSISTENZA CLIENTI Copertura "Travel		
Assistenza Clienti Copertura "Travel" (Opzionale)	**Spese / Costi in garanzia**	**Limite di esposizione**
A. ASSISTENZA ALLA PERSONA DURANTE IL SOGGIORNO NELL'ESERCIZIO RICETTIVO		
Consulto medico telefonico		
Invio di un medico generico nell'esercizio ricettivo		
Segnalazione di un medico specialista		
Trasferimento sanitario programmato		2.000,^{00} euro per sinistro.
Rimborso spese di soccorso in elicottero		2.000,^{00} euro per sinistro.
Invio medicinali urgenti	Costo di spedizione; mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.	
Invio di un Taxi		100,^{00} euro per sinistro.
Invio di una baby-sitter	Massimo di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno.	
Invio dog sitter	Solo in Italia.	150,^{00} euro per sinistro.
B. BAGAGLIO		
Scippo e rapina del bagaglio		250,^{00} euro per sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.
Restituzione dell'oggetto personale dimenticato nella camera	Costo di spedizione.	250,^{00} euro per sinistro.
C. RIMBORSO SPESE MEDICHE		
Rimborso spese mediche preventivaente autorizzate dalla Centrale Operativa		1.000,^{00} euro per sinistro.
D. INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO		
Rimborso spese per "servizi turistici" in caso di infortunio o malattia		250,^{00} euro per sinistro, per Cliente e per nucleo familiare.
Operatività - *La garanzia è operativa nell'arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del Cliente (check-in) e quello in cui lascia l'esercizio ricettivo (check-out).* *Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, le garanzie operano per una durata massima di 30 giorni dalla data di inizio del soggiorno.*		

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro per le Sezioni A - Incendio e B - Furto e Rapina:** Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo. **Denuncia di sinistro per la Sezione C - Responsabilità Civile -** Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. **Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C. Malattie Professionali** - Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia di sinistro R.C.T./R.C.O. l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria, e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato. **Denuncia di sinistro Diaria da interruzione di attività della Sezione D - Fermo Attività -** Il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. deve inoltre eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre il periodo di interruzione dell'attività e/o per riprendere al più presto l'attività in modo totale o parziale. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì: • presentare, se richiesto da AXA, la documentazione relativa al numero di camere / appartamenti occupati dai clienti al momento del sinistro e/o la documentazione relativa al numero di camere/appartamenti prenotati dai clienti al momento del sinistro (per i 30 giorni immediatamente successivi al sinistro stesso) al fine di determinare la Percentuale di Diaria che debba essere riconosciuta; • tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche. **Denuncia di sinistro Diaria da interruzione di attività della Sezione D - Fermo Attività -** Il Contraente o l'Assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero o ripristino dei dati distrutti, deteriorati, danneggiati o infettati e per la conservazione e la custodia dei dati o archivi rimasti, anche se parzialmente danneggiati; • darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, farne denuncia dell'attacco informatico all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro o del rilevamento dello stesso la causa presunta del danno (es. attacco informatico internet, virus, ecc.) e l'entità approssimativa del danno copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA. Qualora per la tipologia di evento accaduto le autorità di Polizia del luogo non accettino o, comunque, non rilascino la denuncia (es. poiché l'evento accaduto non è considerato reato) la stessa potrà essere sostituita da documentazione equipollente (es. autocertificazione conforme - D.P.R. 28/12/2000, n. 445. c.d. "Legge Bassanini-quater" e successive modifiche ed integrazioni, ecc.); • fornire ad AXA, gli originali (fatture, ricevute, ecc.) delle spese documentate necessariamente sostenute dall'Assicurato per l'assistenza informatica per il ripristino dei sistemi e/o per il recupero o ripristino dei dati o degli archivi persi o danneggiati. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
	Assistenza diretta/in convenzione: Relativamente alla garanzia Tutela Legale e alla garanzia Assistenza si rinvia a quanto previsto al successivo riquadro "Gestione da parte di altre imprese".

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	**Gestione da parte di altre imprese:** La gestione dei servizi di Tutela Legale e Assistenza è stata affidata da AXA ad INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., denominata AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. **Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale -** Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma -Tel. +39 06. 42.115.468 denominata in polizza AXA Assistance. L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance. In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: **Richiesta Prestazioni di Assistenza – Garanzia Assistenza** Per la gestione dei sinistri Assistenza AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800.44.37.38 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742 denominata in polizza AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente direttamente alla Centrale Operativa di AXA Assistance. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24. La richiesta di assistenza deve essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.). Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale. **Prestazioni di Assistenza:** Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.***
Obblighi dell'impresa assicuratrice	**Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo -** AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Per la garanzia "Fermo attività" in caso di arbitrato (come previsto dall'articolo "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività (Arbitrato irrituale)", il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Obblighi dell'impresa assicuratrice	Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina. In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera d) della Sezione A - Incendio. In caso di sinistro relativo alla garanzia opzionale A16 - "Guasti Macchine", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) delle esclusioni della garanzia A16 - "Guasti Macchine".

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").

Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Turismo è un prodotto multigaranzia per le strutture ricettive turistiche in genere, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari di alberghi, pensioni, residence, Bed & breakfast, affittacamere, ecc.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 23,7% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: **Mail: reclami@axa.it** **PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it** **Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO** **Fax: (+39) 02.43.44.81.03** avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS **www.ivass.it** alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato:** tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
	Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. **Per la Sezione Danni Indiretti**, garanzia Fermo attività in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività e/o sul numero di giorni di diaria da riconoscere necessari per il ripristino, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato se decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
	Per la Sezione Tutela Legale in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)" o dall'articolo "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività (Arbitrato irrituale)" o dell'articolo "Gestione del sinistro" della Sezione Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!